CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

STATUTO
CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

E' istituita presso il Comune di Bra, in base agli articoli 10, 64 e 65 dello Statuto Comunale, la Consulta Comunale del Volontariato (in seguito "Consulta"), al fine di riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

La Consulta Comunale del Volontariato costituisce un momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra l'Ente Locale e gli organismi di volontariato presenti nel territorio.

Attraverso la Consulta, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'autonomo sviluppo degli Enti del Terzo Settore – E.T.S. (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, ecc) che vi aderiscono e favorirne l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita quale bene inalienabile ed indisponibile, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Per la concreta attuazione di tali principi il Comune di BRA istituisce e riconosce la Consulta quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive.

Art. 2 – Finalità e Competenze

La Consulta Comunale del Volontariato costituisce un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale relativamente alle attività svolte con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nei vari ambiti di interesse generale, così come previsti dalle vigenti normative .

In specifico, la Consulta Comunale del Volontariato persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato, favorendo lo sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le varie Organizzazioni e con le pubbliche istituzioni;

b) Favorire una lettura costante, puntuale e precisa delle problematiche sociali, culturali, ambientali e dei diritti civili del territorio, con l'obiettivo di rappresentare un "soggetto vigile" di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

c) Sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità braidese su problematiche sociali emergenti;

d) Costituire un momento d'incontro, di discussione, di scambio e di arricchimento reciproco oltre che occasione di progettazione comune di iniziative, di occasioni formative, di azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;

e) Porsi come elemento propositivo, anche attraverso l'elaborazione di iniziative e progetti specifici, rispetto alle istituzioni pubbliche;

f) Stimolare e sensibilizzare la partecipazione dei giovani alle attività dell'associazionismo di volontariato;

g) Cooperare con gli organismi comunali aventi finalità analoghe. Particolare attenzione verrà data alla relazione con le Commissioni Comunali, le Consulte comunali esistenti (Consulta Comunale Pari Opportunità; Consulta Comunale Giovanile; Consulta Comunale delle Famiglie, Consiglio Comunale dei ragazzi, Consulta Comunale per la disabilità e l'inclusione) e gli organismi consultivi di eventuale futura istituzione.

h) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte alle associazioni di volontariato ed ai loro componenti.

Art. 3 – Composizione:

La Consulta è composta da:

a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) l'Assessore competente per materia;

c) un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza consiliare e un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consiliare;

d) gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) che abbiano sede legale e/o sede operativa nel territorio comunale e che siano iscritte regolarmente al RUNTS (Registro unico del Terzo Settore).

Art. 4 - Esclusione

Non possono essere nominati in rappresentanza degli Enti del Terzo Settore coloro che rivestono incarichi politici e cariche elettive a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Art. 5 – Modalità di adesione alla Consulta

Le domande di adesione dovranno essere indirizzate alla Ripartizione Comunale competente per materia che, a seguito della verifica dei requisiti previsti, raccoglie ed acquisisce l'adesione dei nuovi componenti.

Art. 6 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri, ivi compresi il Presidente e i Vice Presidenti, alcun compenso.

Art. 7 – Cessazione e decadenza

La cessazione dalla partecipazione alla Consulta del Volontariato avviene:
- a seguito di richiesta scritta da parte dell'E.T.S.;
- a seguito della perdita del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera d).

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 8 – Organi della Consulta

Gli organi della Consulta sono: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti.

Art. 9 – Nomina e durata membri della Assemblea

a) Nomina

I membri della Assemblea di cui all'articolo 3, lettera c) sono nominati dal Consiglio Comunale
I membri della Assemblea di cui all'articolo 3, lettera d) sono nominati dal Sindaco su indicazioni provenienti dagli Enti rappresentati.

b) Durata

La Consulta è permanente.
I membri che rappresentano i soggetti partecipanti, eccettuati i casi di cessazione e/o decadenza della rappresentanza stessa disciplinati dall'articolo 6, rimangono in carica anche a seguito dell'insediamento di una nuova Amministrazione Comunale, dietro semplice riconferma scritta

da parte del soggetto giuridico rappresentato, trasmessa alla Ripartizione Comunale competente per il volontariato.

Art. 10 - Disciplina dell'Assemblea

a) Partecipazione alla Assemblea e diritto di voto

Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea sia il membro effettivo che il membro supplente degli E.T.S. facenti parte della Consulta, ma con la possibilità di esprimere un solo voto in rapporto all'E.T.S. rappresentato ai fini delle decisioni assunte dall'Assemblea.

In caso di assenza sia del membro effettivo che del membro supplente, il Presidente dell'E.T.S. può individuare e delegare un altro membro disponibile del medesimo ente a partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

La Consulta, per meglio operare, può invitare alle proprie sedute degli esperti in materia, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

b) Insediamento.

La prima convocazione è presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco o da suo delegato.
Nel corso della seduta, l'Assemblea prende atto dei componenti della stessa e procede quindi all'elezione dei Vicepresidenti, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 11.

c) Funzionamento

L'Assemblea si riunisce almeno due volte per ogni anno solare, su convocazione del Presidente.
Le riunioni della Assemblea sono valide se partecipa almeno il 30% degli E.T.S. componenti, di cui all'articolo 3), lettera d).
L'assemblea esercita le proprie funzioni in tutte le aree soprannominate all'articolo 2 del presente statuto.

e) Validità decisioni

Auspicando la più ampia convergenza tra i soggetti aderenti alla Consulta, le decisioni assunte dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti alla seduta dell'Assemblea.
In caso di parità, la decisione viene rimandata, rinviando ad ulteriori approfondimenti.

f) Gruppi di lavoro

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea può formare dei Gruppi di lavoro interni su temi specifici. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità e si riuniscono separatamente; relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

g) Segretario verbalizzante

L'Assembla individua al proprio interno, nelle modalità ritenute più funzionali, un segretario verbalizzante delle riunioni.

Art. 11 - Presidente e Vicepresidenti

a) Elezione

Il Sindaco nomina il Presidente.

La Consulta, nella prima seduta, elegge a maggioranza dei 2/3 dei presenti i due Vice Presidenti, tra i soggetti di cui all'articolo 3, lettera d).

In caso di parità di voti risultano eletti i più anziani di età.

b) Durata

La durata delle cariche di Presidente e dei Vice Presidenti coincidono con la durata in carica del Sindaco.

c) Funzioni

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. Convoca l'Assemblea in via ordinaria.
2. Presiede l'Assemblea e predispone l'ordine del giorno delle sedute e lo integra sulla base delle proposte del Sindaco o Assessore delegato o di almeno un terzo dei membri della Assemblea.
3. Rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni della Consulta.
4. Rappresenta la Consulta all'esterno.
5. Mantiene ed intensifica i rapporti con le Istituzioni, con le realtà locali che si occupano di tematiche relative al volontariato.
6. Relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.
7. Partecipa alle riunioni periodiche con i rappresentanti delle altre Consulte Comunali attive al fine di condividere linee d'indirizzo, modalità operative e programmazione delle diverse attività ed iniziative.

8. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento e di assenza, con precedenza per il Vice Presidente più anziano.

d) Decadenza

Il Presidente decade in caso di inadempienza nelle convocazioni ordinarie annuali, di subentrata incompatibilità di cui all'articolo 5 o di incarichi politici che comportino l'esclusione.

In tali casi, il Sindaco convoca l'Assemblea in seduta straordinaria, al fine di ratificare la decadenza del Presidente e di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente con le modalità indicate alla lettera a) del presente articolo.

Art. 12 – Convocazione

a) Sedute ordinarie

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente.

b) Sedute straordinarie

La Consulta può essere convocata in via straordinaria:

- dal Presidente sulla base di argomenti urgenti proposti dal Sindaco o Assessore delegato o da almeno un terzo dei membri della Assemblea;
- dal Sindaco o Assessore delegato, oppure per iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri nel caso di inadempimento del Presidente ai doveri di cui all'articolo 10, lettera c).

c) Modalità di convocazione

La convocazione è inoltrata dal Presidente, tramite la Ripartizione comunale competente, con avviso trasmesso in modalità elettronica, da inviare ai membri della Assemblea almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore delegato.

Art. 13 - Sede

L'Assemblea opera presso l'apposita sede che viene messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta può avvalersi delle attrezzature della Ripartizione competente ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 14 - Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti della stessa.

Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Art. 15 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente atto citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.